



N. 18171/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
 Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
 Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -
 Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1011-2012 proposto da:

A [] P [] A [] M [],
 B [] F [] B [] V [], C [] A [],
 [] C [] C [] L [] C [] D [], C [],
 P [], nella loro qualità di eredi del de cuius sig.
 C [] E [], G [] R [], T [] A [],
 P [] F [], B [] L [], P [],
 S [] P [] M [], elettivamente domiciliati in R.G.N. 1011/2012

Regolamento
 di
 competenza -
 Sottoposizione
 di società a
 procedura di
 l.c.a. -
 Interruzione
 del giudizio
 di
 cassazione -
 Esclusione -
 Fondamento -
 Contratti
 negoziati
 fuori dei
 locali
 commerciali
 - Contratti
 collegati di
 acquisto e
 negoziazione
 di strumenti
 finanziari e
 di conto
 corrente -
 Foro del
 consumatore
 -
 Applicabilità

2012

6344

ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio Cron. 18171
 dell'avvocato GHISALBERTI MATTEO, che li rappresenta Rep. (2161)
 e difende unitamente all'avvocato BONGIORNI FAUSTO Ud. C.I.
 04/10/2012
 giuste procure in calce all'atto di citazione; CC

- ricorrenti -

contro

BANCA N SPA , in
persona del Vice Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio
dell'avvocato DI CIOMMO FRANCESCO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GOLTARA ELIANO,
BOGNIER SANDRO giusta procura speciale in calce alla
memoria difensiva;

-resistente -

avverso l'ordinanza. R.G. 30498/2010 del TRIBUNALE
di MILANO del 25/11/2011, depositata il 28/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
è solo presente l'Avvocato De Angelis Cristiano
(delega avvocato Ghisalberti Matteo) difensore dei
ricorrenti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg.ri P A ed altri propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, avverso l'ordinanza del 28/11/2011 emessa dal G.I. del Tribunale di Milano di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale per dedotta violazione del foro del consumatore, con conseguente declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quella dei <<tribunali dei luoghi di residenza degli attori risultanti, per ciascuno di essi, dall'atto di citazione>>.

Nell'impugnata decisione, fondata sulla ravvisata inderogabilità nel caso del foro del consumatore ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), si argomenta dalla considerazione che trattasi nella specie di contratti collegati di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari e di conto corrente bancario dagli odierni ricorrenti stipulati con la Banca N s.p.a., entrambi negoziati fuori dei locali commerciali, decisivo rilievo assegnandosi alla clausola (g8), specificamente sottoscritta, di deroga della competenza territoriale recata dal contratto di c/c.

Resiste con controricorso la società Banca N s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Con requisitoria scritta il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l'eccezione pregiudiziale dalla controricorrente sollevata nella memoria ex art. 380 ter c.p.c. di <<improseguibilità>> del giudizio per perdita della capacità di stare in giudizio ex art. 83, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) all'esito della sottoposizione a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di cassazione che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 13/10/2010, n. 21153); ne consegue che, una volta instaurato come nella specie il contraddittorio con la notifica del ricorso, la sottoposizione del controricorrente alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ex art. d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) non determina l'interruzione del giudizio.

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che il giudice abbia erroneamente fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anziché funzionale della norma di cui all'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l'interesse del consumatore che la disciplina in argomento è viceversa volta a privilegiare.

Con il 2° motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 29 c.p.c., 23 d.lgs. n. 58 del 1998, 38 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che il giudice abbia fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anziché funzionale della norma di cui all'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l'interesse del consumatore che la disciplina in argomento è viceversa volta a privilegiare. ✓

Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto nel caso applicabile l'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, laddove l'art. 46 ne esclude espressamente l'applicabilità ai contratti relativi a strumenti finanziari, sicché la questione sulla derogabilità del foro del consumatore deve ritenersi superata, giacché il presente giudizio ha incontrovertibilmente ad oggetto, per l'appunto, strumenti finanziari, ed in particolare le obbligazioni emesse dalla

☐ v.

<<Per mero scopo tuzioristico>>, lamentano dovere in ogni caso trovare tutt'al più applicazione il principio affermato da Cass. n. 9314 del 2008 secondo cui <<la parte favorita ha facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto>>.

I motivi possono congiuntamente esaminarsi, in quanto connessi.

Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha in casi analoghi già avuto modo di affermare, per le controversie concernenti come nella specie contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, giacché l'art. 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle (sole) norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede.

Ne consegue che il consumatore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in

accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del consumatore (v., da ultimo, Cass. 16/4/2012, n. 5976),

In accoglimento del ricorso andrà pertanto dichiarata la competenza per territorio nel caso del Tribunale di Milano

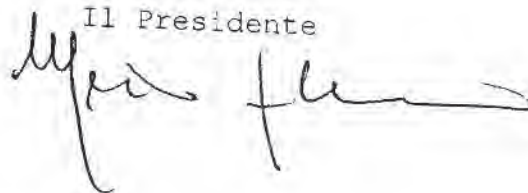
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Condanna l'intimata società Banca N
 s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 4/10/2012

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23-01-2012



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO